

OGGETTO

NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE

AGGIORNAMENTO

02 APRILE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTICOLI 379 e 389 D.Lgs. 12.1.2019 N. 14 ;ART. 2477 Codice civile

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE
DIRITTO D'IMPRESA
CODICE CIVILE
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

CODICE CLASSIFICAZIONE
30
000

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

E' entrata in vigore dal 16 marzo 2019 la nuova normativa su revisione e controllo delle società a responsabilità limitata, prevista dall'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza):

Le novità normative sono riportate nel nuovo articolo 2477 del Codice civile e possono essere suddivise in due categorie: quelle relative alle clausole statutarie delle Srl; e quelle che ineriscono ai presupposti dettati dalla legge per la nomina dei soggetti preposti allo svolgimento dei compiti di revisione e controllo.

Qui di seguito, si fornisce una sintesi della nuova normativa in vigore dal 16 marzo 2019.

NOMINA OBBLIGATORIA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE NELL S.R.L.

Con l'introduzione del Codice Civile della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ambito delle società a responsabilità limitata e cooperative, cambiano i presupposti che obbligano a effettuare le nomine del sindaco unico (o del collegio sindacale) o del revisore. L'obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno successivo a quello nel quale viene approvato un bilancio d'esercizio dal quale risulti che la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Mentre nella previgente disciplina, ai fini dell'insorgere dell'obbligo della nomina occorre il superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis c.c. in tema di bilancio in forma abbreviata (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).

Si precisa, altresì, che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore correlato alla condizione in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA

Anche la previsione normativa che ha inserito la disciplina in esame è in vigore dal 16 marzo 2019.

Tuttavia, è fissato in 9 mesi dal 16.3.2019 il termine entro il quale le S.r.l. e le cooperative (si ricorda, infatti che, in tali società, ai sensi dell'art. 2543 co. 1 c.c., *“la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”*) già costituite alla medesima data dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

Di conseguenza, entro il 16 dicembre 2019 (cioè i 30 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del D.lgs. 14/2019 più i 9 mesi sopra ricordati), le S.r.l. dovranno essere “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa da applicarsi a decorrere dal 15.8.2020.

A tali fini, quindi, onde evitare di procedere a specifiche convocazioni, si potrebbe optare per la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nel corso dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018 entro il 30 aprile 2019.

Viene altresì stabilito che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 2477 co. 2 e 3 del Codice Civile, si deve avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019.

Ne consegue che i due esercizi antecedenti da considerare per eseguire il calcolo sono gli esercizi 2017 e 2018, scadendo il termine nel corso del 2019.

REVISIONE E CONTROLLO DI SRL

Nello statuto delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, si può optare (sia in caso di nomine obbligatorie che facoltative) tra

uno dei seguenti schemi:

- ▶ nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
- ▶ nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2, codice civile) e l'organo sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2, codice civile);
- ▶ nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell'organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci (articoli 2476 e 2409 del Codice civile).

ADEGUAMENTI STATUTARI

Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di società a responsabilità limitata devono essere rispettate dalle società che si costituiscono dal 16 marzo in avanti.

Per le società già costituite alla data del 16 marzo, la legge consente di effettuare l'adeguamento statutario entro 9 mesi, vale a dire fino al 16 dicembre 2019. Pertanto, fino a quella data gli statuti difformi dalle nuove norme continueranno a essere pienamente vigenti; mentre le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono immediatamente disciplinate dalle nuove regole del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Si tenga presente, altresì, che lo statuto delle S.r.l. è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

In particolare, le modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal seguente tenore letterale:

- *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;*
- *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.*

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 41/2019

PAGINA

4/5

Diversamente, si dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo: *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.”*.

CESSAZIONE DELL’ OBBLIGO

L’obbligo di nomina derivante dall’obbligo di redazione di un bilancio consolidato o dal fatto che la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, cessa se, in sede di approvazione di un successivo bilancio d’esercizio, la società non risulta più obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure non risulta più controllare una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L’obbligo di nomina derivante dal superamento dei predetti limiti dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti) cessa se, per tre esercizi, non risulta superato nessuno di tali limiti. Vi è peraltro da considerare che la durata in carica dei sindaci non può essere inferiore al triennio (articolo 2400, comma 1, Codice civile): pertanto, cessato l’obbligo di nomina, occorre attendere la scadenza del triennio.

NOMINA OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL SU SEGNALAZIONE DEL CONSERVATORE DEL R.I.

Viene stabilito, infine, che, ove la S.r.l. non dovesse nominare l’organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall’art. 2477 co. 5 c.c. in tutti i casi in cui è obbligata per legge, è il Tribunale a provvedervi, oltre che, come in passato, su richiesta di ogni soggetto interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Il nuovo art. 2477 co. 5 c.c., infatti, stabilisce che *“l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”*.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI per i propri clienti, società a responsabilità limitate e cooperative, ha già verificato se siano stati superati i nuovi limiti fissati dall’art. 2477 c.c. . Pertanto, a breve invierà un’ apposita comunicazione, anche al fine di valutare la possibilità di nomina dell’organo di controllo o del revisore con l’approvazione del Bilancio 2018 entro il 30 aprile 2019 (ovvero entro il 30 giugno 2019) al fine di facilitare l’attività dell’organo di controllo già nel corso del 2019, piuttosto che trovarsi a dover valutare a posteriori il bilancio relativo ad una annualità già sostanzialmente già chiusa.

A tal fine lo STUDIO ADRIANI fornirà tutto il supporto necessario ai clienti che dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo o revisore.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 41/2019

PAGINA

5/5

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI